

## Accordo sindacale per l'utilizzo di strumenti di localizzazione GPS

Oggi, 07 febbraio 2013 presso la sede dell'AREU, sita in Milano via A. Campanini n. 6, si sono riunite,

- l'**Azienda Regionale Emergenza Urgenza - AREU**, rappresentata dal suo legale rappresentante pro tempore, dott. Alberto Zoli – Direttore Generale, con sede legale in Milano – v. A. Campanini n. 6, C.F. 03128170135, di seguito denominato anche "Datore di lavoro", rappresentata per il presente accordo dalla sua delegazione trattante di parte pubblica;

E

- le Organizzazioni Sindacali:

ANAAO

CIMO

CISL

Insieme, di seguito, definite "Parti".

### Premesso che

- L'art. 4, comma 1 della Legge n. 300/70 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", c.d. Statuto dei Lavoratori, vieta l'uso di impianti per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori e subordina l'installazione di impianti e di apparecchiature di controllo, che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, all'accordo preventivo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in difetto di tale accordo, all'autorizzazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
- Le parti concordano sulla necessità che sui mezzi [Mezzi di Soccorso di Base – MSB, Mezzi di Soccorso Intermedio – MSI e Mezzi di Soccorso Avanzato – MSA (su gomma o ala rotante)], di proprietà, in comodato d'uso ovvero utilizzati con altro titolo, adibiti a svolgere il servizio sanitario in emergenza urgenza extraospedaliero vi siano installati strumenti per la localizzazione GPS (Global Positioning System) al fine di permettere alle Centrali Operative di Emergenza Urgenza – COEU 118 del Servizio Sanitario Regionale di poter gestire, attraverso la localizzazione della flotta in servizio attivo, in modo flessibile, efficiente ed efficace tutti i mezzi adibiti al soccorso così da poter garantire un migliore servizio ai cittadini.
- Le parti concordano che l'utilizzo del sistema di localizzazione GPS, di cui al precedente punto, rientra tra i controlli soggetti alla disciplina dell'art. 4 della L. n. 300/70.

## **Accordo sindacale per l'utilizzo di strumenti di localizzazione GPS**

- In conformità al principio di pertinenza e non eccedenza i dati trattati dal titolare degli stessi, individuato nell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza – AREU, sono quelli strettamente necessari al raggiungimento delle finalità istituzionali perseguite, in applicazione di quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali.

### **Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue**

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti danno atto che il sistema di localizzazione GPS indicato nelle premesse, acquisisce i dati inerenti la posizione geografica dei MSA – MSI – MSB al fine di permettere alle COEU di poter gestire, attraverso la localizzazione della flotta in servizio attivo, in modo flessibile, efficiente ed efficace tutti i mezzi adibiti al soccorso per poter garantire un migliore servizio ai cittadini.
3. Le Parti convengono che l'utilizzo del sistema di geolocalizzazione, così come previsto dal successivo art. 6, è conforme al disposto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e, in particolare, non è in alcun modo utilizzato per il controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi.
4. Il Datore di Lavoro si impegna a osservare le regole indicate dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.
5. Le Parti convengono che la raccolta dei dati avviene nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza e che il trattamento dei dati avviene secondo correttezza e solo per scopi determinati, espliciti e legittimi.
6. La geolocalizzazione è effettuata attraverso:
  - a. GPS presente nella radio evoluta di bordo, dotazione standard di tutti i mezzi (MSA – MSI – MSB);
  - b. ulteriori apparecchiature informatiche (smartphone, tablet, personal computer ecc.) in grado di trasmettere la posizione dei mezzi.
7. Gli apparati che permettono la geolocalizzazione sono installati o presenti su tutti i mezzi (MSB – MSI – MSA) impegnati, continuativamente o saltuariamente, nel servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero.
8. Tutti i mezzi con a bordo gli apparati di cui al precedente art. 6 devono essere dotati di un'apposita vetrofania (vedasi esempio allegato) come modello semplificato di informativa ex art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali nel proprio provvedimento n. 370 del 04.10.2011. La predetta vetrofania segnala che il veicolo è geolocalizzato, così da rendere noto a tutti gli interessati il trattamento dei dati effettuato mediante il predetto sistema.

## Accordo sindacale per l'utilizzo di strumenti di localizzazione GPS

9. I dati sono trattati con sistemi informatici il cui accesso è consentito solo mediante l'utilizzo di login personali (nome utente e password), in possesso dei soli soggetti adibiti a svolgere la propria specifica funzione presso le COEU 118 della Lombardia ovvero presso l'AREU. L'accesso ai sistemi di storage è consentito al solo personale tecnico, delle COEU 118 o di AREU, preposto a interventi di manutenzione e revisione.

10. La conservazione dei dati registrati soggiace alla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, quale parte inscindibile dall'insieme delle informazioni raccolte durante l'intervento di soccorso riguardanti lo stato di salute del paziente (diagnosi, terapie, analisi e accertamenti strumentali effettuati), a cui lo stesso viene sottoposto nel corso dell'intervento sanitario, così come previsto dalla vigente normativa in materia di cartella clinica (DPR n. 1409/1963 sull'ordinamento degli Archivi di Stato, DPR n. 128/1969, Circolare n. 61/1986 del Ministero della Sanità e DGR n. IX/4659/2013).

11. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle norme contrattuali e di legge.

12. L'AREU, quale titolare dei dati, provvederà a nominare i responsabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 della fornitura del servizio di geolocalizzazione e gli incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, nonché uno o più amministratori di sistema.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il datore di lavoro

Nunzio Del Sorbo

Marco Salmoiraghi

Andrea Albonico

Lucia Colombi

Rodolfo Nebuloni

Le Organizzazioni Sindacali

Antonio Restivo - ANAAO

Ugo Rizzi - CIMO

Laura Olivi - CISL FPS

Federico De Luca

*Antonio Restivo*

*Ugo Rizzi*

*Laura Olivi*

*UIC FPL (8/2/13)*

Allegato:

